

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1992

recante accettazione dell'impegno assunto da un produttore polacco nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto

(92/572/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1808/92 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00.

Con il regolamento (CEE) n. 2778/92 del Consiglio ⁽³⁾ la vigenza del dazio antidumping provvisorio è stata prorogata per un periodo non superiore a due mesi.

- (2) Per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità in base alle quali è risultato opportuno istituire misure antidumping, la Commissione fa riferi-

mento ai punti da 4 a 13 del regolamento (CEE) n. 3642/92 del Consiglio ⁽⁴⁾.

B. IMPEGNI

- (3) Quando tutti i produttori interessati erano stati informati dei risultati dell'inchiesta, il produttore Huta Laziska ha offerto un impegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (4) La Commissione considera accettabile l'impegno offerto dal suddetto produttore e ritiene che con l'attuazione di tale impegno i prezzi all'importazione nella Comunità aumenteranno di un importo ritenuto sufficiente, nelle attuali circostanze, per eliminare il pregiudizio derivante dal dumping. L'inchiesta può pertanto essere chiusa per quanto riguarda il produttore polacco in questione.
- (5) La Commissione rileva tuttavia che la situazione del mercato comunitario del ferrosilicio è estremamente tesa. Gli effetti della misura presa saranno attentamente controllati e non si può escludere che, in caso di mutamento delle circostanze, possa risultare necessario procedere ad un riesame.
- (6) La Commissione inoltre ricorda che quando un impegno sia stato ritirato oppure quando essa abbia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato e che sia necessario intervenire per tutelare l'interesse della Comunità, essa può, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, applicare immediatamente dazi antidumping provvisori sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno.
- (7) Il comitato antidumping, consultato in merito all'accettazione dell'impegno assunto, non ha mosso obiezioni,

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECIDE :

Articolo unico

È accettato l'impegno assunto dal produttore polacco Huta Laziska nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto.

L'impegno ha efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3642/92.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
